

Abbi cura di loro - ONLUS"

Iscritta all'anagrafe ONLUS dal 20/10/2008

Sede: Piazza S. Margherita, 2 - 20900 Monza (MB)

Tel 039.322833; Fax 039.2300308

Sito: www.abbicuradiloro.it

ABBI CURA DI LORO - ONLUS

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'anno 2026 il giorno 23 febbraio alle ore 18.00 si è riunita l'assemblea generale ordinaria e straordinaria dell'Associazione "ABBI CURA DI LORO - ONLUS" come da convocazione inviata agli associati in data 14 febbraio 2026 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del Consiglio Direttivo per il triennio 2026/2028;
- 2) Proposta di modifica di Statuto sociale e iscrizione al RUNTS;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti, presso la sede dell'Associazione, i Consiglieri (anche in veste di soci):

Nava Andreina (Suor Annalisa) Presidente, Suor Monica Mariani e la dott.ssa Rosita Forcellini.

Sono collegati in audio-videoconferenza:

i Consiglieri, Corti Adelaide Maria, (Suor Albina), Giuseppe Villa (anche in veste di soci) e sono presenti in proprio n. 8 Associati registrati a Libro Soci e precisamente: Suor Simona Villa, Madre Delia Valotti, Suor Simona Pasquali, Suor Maria Luisa Angioletti, Massimo Fumagalli, Giuseppe Cesana, Roberta Sabadini, Francesca Scaltrini. I soci presenti sono quindi complessivamente 13 su un numero totale di 45 soci.

Assume la Presidenza, a sensi di Statuto e per unanime designazione, Suor Annalisa Nava che chiama a fungere da segretario la dr.ssa Rosita Forcellini. La Presidente ricorda che la presente assemblea si riunisce in seconda convocazione, essendo andata deserta l'assemblea di prima convocazione prevista per il giorno 22 febbraio 2026.

Preliminarmente la Presidente dichiara di aver potuto accertare l'identità delle persone collegate in videoconferenza, che tutte le persone collegate hanno la possibilità di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea rispetto agli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere e trasmettere in tempo reale eventuale documentazione.

La Presidente dell'assemblea, come primo atto, rileva quindi che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone che partecipano corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea in seconda convocazione anche per quanto riguarda la delibera di modifica dello statuto (art. 8 dello Statuto).

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

La Presidente dà la parola al socio Rosita Forcellini per l'introduzione di quanto all'ordine del giorno.

1) Nomina del Consiglio Direttivo

Rosita Forcellini ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2025 scadrà il mandato triennale del Consiglio Direttivo per cui l'assemblea dovrà provvedere alla nomina dei componenti il Consiglio per il triennio 2026/2028. Precisa che il bilancio è in via di predisposizione, ma suggerisce di provvedere sin da ora al rinnovo del Consiglio per il triennio 2026/2028 così che al momento dell'iscrizione al RUNTS tutte le cariche saranno già aggiornate. L'assemblea prende atto che tutti i Consiglieri, in vista della riunione odierna, al fine di favorire la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo, hanno presentato le proprie dimissioni.

L'assemblea udito quanto esposto, con votazione unanime delibera di procedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo; determina in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e, per il triennio 2026/2028 sino all'approvazione del

Bilancio al 31.12.2028, nomina componenti del Consiglio i signori: Nava Andreina Suor Annalisa, Madre Delia Valotti, Suor Simona Villa, Suor Albina Corti Adelaide e Suor Monica Mariani.

L'assemblea delibera inoltre di nominare quale Presidente dell'Associazione Madre Delia Valotti.

2) Modifica dello Statuto e delibera di iscrizione al RUNTS

Prosegue pertanto nella discussione la Presidente illustrando ai presenti la necessità di acquisire la qualifica di Associazione ETS, considerata l'imminente soppressione dell'anagrafe unica delle ONLUS, e l'opportunità, quindi, dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS nella sezione enti residuali – altri Enti del Terzo Settore - quale associazione non riconosciuta e ricorda brevemente la normativa del Codice del Terzo Settore. Rammenta che, a seguito della delibera del Consiglio di conferimento dell'incarico per la gestione della pratica agli avvocati Daniela De Rocchi e Fabio Agostoni del foro di Lecco, sono state proposte alcune modifiche allo statuto che vengono illustrate all'assemblea e integralmente lette.

Al termine della presentazione la Presidente propone di approvare un nuovo statuto adeguato alle disposizioni del Codice del Terzo Settore con contestuale cambio del nome dell'Associazione da "Abbi Cura di Loro ONLUS" ad "Abbi Cura di Loro ETS".

Segue la lettura integrale del nuovo statuto cui segue un breve dibattito.

L'assemblea, dopo approfondita ed esaustiva discussione, all'unanimità,

delibera di

1. trasformare l'Associazione "Abbi Cura di Loro ONLUS" in Associazione senza personalità giuridica "Abbi Cura di Loro ETS", intendendosi l'acquisizione dell'acronimo ETS subordinato all'iscrizione nel RUNTS, e di approvare il nuovo statuto dell'Associazione posto in allegato A al presente verbale;

2. conferire incarico al nuovo Consiglio Direttivo di provvedere alla registrazione del nuovo statuto unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella categoria residuale degli "Altri Enti del Terzo Settore" quale "Associazione non riconosciuta". L'Assemblea delibera di attribuire al Consiglio Direttivo ogni necessario potere per apportare eventuali ulteriori modifiche statutarie che venissero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con facoltà di attuare tutto quanto necessario o anche solo opportuno ai fini della già menzionata iscrizione.

3) Varie ed eventuali: nulla.

La Presidente, constatato che l'Ordine del Giorno è esaurito e poiché nessuno più chiede la parola, dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Si allega, quale parte integrante del presente verbale, il nuovo statuto dell'Associazione "Abbi Cura di Loro ETS".

IL PRESIDENTE

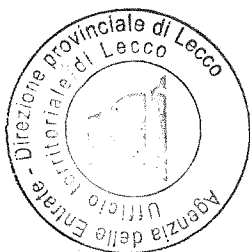
(Nava Andreina Suor Annalisa)

Nava Andreina Suor Annalisa

IL SEGRETARIO

(Forcellini dr. Rosita)

Rosita Forcellini



132

13/03/2026

200,00

13/03/2026

100 Bilotti

STATUTO

“ASSOCIAZIONE ABBI CURA DI LORO” ETS

Art. 1 - ORIGINI ED EVOLUZIONE, MODIFICA DEL NOME, SEDE, AMBITO TERRITORIALE DELL'ATTIVITÀ

1. L'Associazione “ABBI CURA DI LORO” con sede nel Comune di Monza (MB) è sorta nell'anno 2008, per iniziativa della Congregazione delle Suore Misericordine di S. Gerardo, con il nome originario di ABBI CURA DI LORO – ONLUS – Organizzazione Non lucrativa di Utilità Sociale.

L'Associazione, in conformità al d.lgs. 117/2017, delibera la propria trasformazione in Associazione, senza personalità giuridica - ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile - e assume la denominazione di “ASSOCIAZIONE ABBI CURA DI LORO”.

Il presente Statuto viene adeguato alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in "ASSOCIAZIONE ABBI CURA DI LORO ETS". L'uso dell'acronimo ETS è sospensivamente condizionato all'iscrizione nell'apposita sezione – altri Enti del Terzo settore (art. 46 I comma lett. g) - del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A seguito di tale iscrizione l'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Monza (Provincia di Monza Brianza). Il trasferimento dell'indirizzo della sede dell'Associazione all'inter-

no dello stesso Comune, deliberato dall'Assemblea, non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti a cura dell'Organo amministrativo.

ART. 2 - SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. "L'ASSOCIAZIONE ABBI CURA DI LORO – ETS" è un'associazione di ispirazione cristiana che si richiama al messaggio evangelico che invita a prendersi cura dei più bisognosi, è un ente di diritto privato, senza scopo di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in particolare le seguenti attività di interesse generale nei seguenti settori e ambiti di attività:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e ss.mm., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (D.lgs. 117/2017, art. 5 lettera d);

b) interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (D.lgs.117/2017 art. 5 lett. e).

c) organizzazione e gestione delle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione (D.lgs. 117/2017, art. 5 lettera i);

d) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e

al contrasto della povertà educativa (D.lgs. 117/2017, Art. 5 lettera l);

e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e s.m. (D.lgs. 117/2017, Art. 5 lettera n);

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotto di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166 e s.m. o erogazione di beni, denaro o servizi a sostegno delle persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017 (D.lgs. 117/2017, Art. 5 lettera u).

2. Nello svolgimento delle attività di interesse generale, l'Associazione, perseguendo la propria ispirazione cristiana, si impegna in particolare a sviluppare progetti con finalità di solidarietà sociale e sociosanitario, sia in Italia che all'estero, con particolare attenzione alle popolazioni più povere dei Paesi in via di sviluppo e soprattutto dell'Africa. A tal fine l'Associazione:

- promuove e realizza attività destinate al miglioramento della salute pubblica e dei servizi sanitari;
- promuove attività destinate a migliorare le condizioni socioeconomiche delle popolazioni;
- promuovere l'educazione, la formazione e il successivo aggiornamento professionale di personale medico e paramedico e favorisce l'alfabetizzazione e il diritto all'educazione, specialmente di donne e bambini;
- contribuisce alla realizzazione e allo sviluppo delle strutture necessarie per l'attuazione degli scopi dell'associazione;
- diffonde le conoscenze in campo medico, scientifico e culturale anche attraverso il sostegno e il patrocinio a mostre, gruppi di studio, conferenze, corsi e seminari;
- sostiene la realizzazione di progetti e interventi presso le popolazioni più

povere anche attraverso l'invio di volontari e di proprio personale;

- sostiene programmi di informazione e comunicazione per favorire la conoscenza e la partecipazione delle popolazioni interessate ai processi di sviluppo, in particolare nel campo sanitario e educativo.

3. l'Associazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. Può altresì realizzare forme di collaborazione con qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, con altri del Terzo Settore che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative, culturali, sociali, ricreative e assistenziali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei anche attraverso la stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 55 e 56 del D.lgs. 117/2017 e mediante la conduzione di impianti, strutture e locali.

L'Associazione riconosce il prezioso contributo dato alla sua costituzione e al suo sviluppo dalla Congregazione delle Suore Misericordine di S. Gerardo; per tale motivo e compatibilmente con la sua natura di Ente del Terzo Settore continuerà pertanto ad avvalersi del prezioso supporto delle religiose della Congregazione anche attraverso apposite convenzioni.

Quando ciò sia necessario ai fini del perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di quanto stabilito dal D.lgs. 117/2017, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente o ad altre forme di collaborazione nei limiti e con le forme consentite dalla legge, anche di propri associati.

Art. 3 - ATTIVITA' DIVERSE: ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI E RACCOLTA FONDI

1. l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale

di cui al precedente art. 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina delle associazioni del Terzo Settore. A tal fine è demandata al Consiglio Direttivo l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

2. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (D.Lgs. 117/2017, Art. 7).

Art. 4 - VOLONTARI

1. L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge.

I volontari sono iscritti in un apposito registro.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile

verso i terzi.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente tramite il quale il soggetto svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti.

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio Direttivo all'incremento patrimoniale.

L'Associazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

2. L'Associazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:

- le quote associative;
- i contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compresi i contributi riconosciuti dalle amministrazioni pubbliche per le attività di interesse generale di cui al

precedente art. 2, realizzate anche in regime di accreditamento o convenzionamento o coprogettazione;

- i contributi di organismi internazionali;
- le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari;
- proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse, di cui al precedente art. 3;
- con ogni altro provento non destinato ad aumentare il fondo patrimonio e ogni altra entrata compatibile con la natura di ente del Terzo Settore nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 79 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 6 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai soci, a lavoratori e collaboratori, ad amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 comma 3 del D.lgs. n. 117/2017, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 - ASSOCIATI

1. Tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto e condividano i principi ispirati alla visione cristiana della vita possono presentare la domanda di ammissione all'Associazione. La domanda dovrà contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, con esplicita adesione all'identità e alle finalità dell'Associazione di cui all'art. 2 dello Statuto, e di rispettare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Nel caso di persona giuridica, la domanda è sottoscritta dal suo legale rappresentante.

2. Il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni dalla domanda, delibera sulla richiesta di ammissione, secondo criteri non discriminatori e in ogni caso coerenti con l'identità e le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dandone immediata comunicazione all'interessato. Qualora la domanda di ammissione sia rigettata, la delibera dovrà essere motivata. Avverso la decisione di rigetto dell'ammissione l'interessato può chiedere, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione, che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea degli associati.

La deliberazione di ammissione è annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

La qualifica di associati non dà diritti o vantaggi di carattere economico trattandosi di associazione del terzo settore, senza fini di lucro, e nemmeno crea diritti di comproprietà, uso od altri diritti reali riguardanti i beni dell'associazione stessa.

3. Sono soci:

a) fondatori, coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o che hanno chiesto e ottenuto di diventare soci entro tre mesi dalla data di sua costituzione;

b) ordinari, coloro che, avendo sottoscritto la domanda di ammissione all'Associazione e avendo acquisito tale qualifica a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, versano la quota associativa annuale, di importo corrispondente a quello che sarà, di anno in anno, stabilito dal Consiglio e adottato dall'Assemblea degli associati;

c) onorari, coloro che il Consiglio Direttivo riterrà di qualificare tali per essersi distinti per particolari meriti, servizi resi, o contributi significativi (economici e professionali) a favore dell'Associazione.

Tutte le categorie di soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

4. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili e la qualità di associato, con i relativi diritti non è trasferibile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati hanno il diritto di:

- * partecipare alle assemblee e di esprimere il proprio voto, sia direttamente che mediante delega, se iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati e, per i soci ordinari, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale;

- * eleggere le cariche sociali e di candidarsi ad esse in occasione del loro rinnovo;

- * conoscere i programmi dell'Associazione, partecipare alle attività promosse

dalla stessa;

* concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'Associazione nei modi determinati dagli organi dell'Associazione medesima;

* essere informati sulle attività dell'Associazione, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali a norma dell'art. 20 dello Statuto.

Tutti gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché di conformarsi alle delibere degli Organi sociali competenti e di osservare tutta la normativa associativa;
- per i soci ordinari, versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'Associazione e che non crei pregiudizi all'Ente stesso o alla sua attività;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- collaborare con gli organi associativi impegnandosi, nell'interesse comune, a contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione e dei suoi programmi e attività.

Art. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza, decesso o, in caso di persona giuridica, estinzione.
2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

3. L'esclusione di un associato è deliberata, con voto segreto e nel rispetto delle inderogabili norme di legge, dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato contravviene agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca gravi danni materiali o morali all'Associazione. Prima di procedere con la delibera l'interessato deve sempre essere ascoltato.

4. L'associato è dichiarato decaduto a seguito di provvedimento di interdizione, inabilitazione o condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa.

Il socio che non risulta in regola con il versamento della quota associativa per tre anni consecutivi può essere dichiarato decaduto con delibera del Consiglio Direttivo.

5. L'apertura di qualsiasi procedimento di esclusione o decadenza per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata o via PEC.

6. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ma non in caso di esclusione.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- g) l'Organo di Controllo e il revisore legale dei conti ove ricorrano le condi-

zioni previste dalla legge o la loro nomina venga deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo può, con propria delibera, nominare al proprio interno un Segretario e un Tesoriere stabilendo la durata del loro incarico.

2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo e del Revisore ove presenti.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. Le Assemblee degli associati sono convocate in via ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo, per il tramite del Presidente, ai sensi dell'art. 20 del Codice civile, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Inoltre, è convocata dal Consiglio Direttivo in via straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità o l'urgenza o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

2. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea. L'invito, firmato dal Presidente, dovrà essere inviato, anche in via telematica, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di 24 (ventiquattro) ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

3. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del

giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. Apposito regolamento stabilirà le modalità di partecipazione e di espressione del voto.

4. Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto in assemblea e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

5. L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali ove presenti;
- b) nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, funzione che può essere affidata anche all'Organo di controllo, nel rispetto delle inderogabili norme di legge;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- d) delibera sull'esclusione degli associati;
- e) approva il bilancio d'esercizio secondo le disposizioni della vigente normativa in materia;
- f) approva il programma di attività annuale;
- g) approva il bilancio sociale, quando presente, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- h) approva i regolamenti generali dell'Associazione, compreso quello dei la-

vori assembleari;

i) delibera la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative, organizzazioni di categoria, forme di collaborazione con altri enti su proposta del Consiglio Direttivo;

l) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

m) delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con le maggioranze qualificate previste dallo Statuto;

n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su quelli che il Consiglio Direttivo ritiene di sottoporre.

6. Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, occorre l'intervento di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, fatte salve le eventuali diverse maggioranze previste dalla legge o dallo statuto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

7. Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Sia in prima che in seconda convocazione le delibere sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Il tutto fatte salve le eventuali diverse più alte maggioranze previste dalla legge.

Per le deliberazioni concernenti l'estinzione/scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio si applicano le maggioranze previste dall'art.21 dello Statuto.

8. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

9. Di ogni adunanza verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale. Esso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Art. 12 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

2. È composto da un minimo di tre (3) a un massimo di nove (9) membri scelti dall'Assemblea degli associati tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. L'Assemblea delibera il numero di componenti da eleggere, prima di procedere alle votazioni.

3. Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre (3) anni, fino all'approvazione del bilancio del terzo anno di carica, e possono essere rieletti senza interruzione.

4. Tutti i componenti del Consiglio esercitano le loro funzioni gratuitamente, salvo quanto previsto dal precedente art. 10 comma 2.

Art. 13 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che si trovano in con-

dizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del consigliere interessato.

2. I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

3. Le dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, alla data della comunicazione di queste. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

4. Il consigliere dichiarato decaduto, dimessosi o cessato dalla carica per qualsiasi altra causa, è sostituito dal primo dei non eletti e, ove manca, si dovrà procedere all'elezione del sostituto nella prima Assemblea degli associati utili. I membri in sostituzione rimangono in carica fino alla fine del mandato dell'intero Consiglio Direttivo.

5. Se cessano dalla carica più della metà dei componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio si scioglie e il Presidente convoca l'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Consiglio.

6. Il Consiglio scaduto resta in carica fino all'insediamento di quello nuovo per i soli atti di ordinaria amministrazione, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni vigenti.

7. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter

del Codice civile.

Art. 14 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad esclusione di quelli che il presente statuto e la legge riservano alla competenza dell'Assemblea degli Associati. In particolare, il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

- a) elegge, nella sua prima adunanza, il Presidente e il Vicepresidente da scegliersi nel proprio seno, nonché il Segretario e il Tesoriere ove sia deliberata dal Consiglio la loro nomina e la durata del loro incarico;
- b) individua le attività diverse di cui all'art. 3 dello Statuto, aventi natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti di legge, nonché le attività di raccolta fondi;
- c) stipula le convenzioni con Enti pubblici e privati, tenendo conto delle forme di collaborazione previste dall'art. 55 del D.lgs. 117/2017, in linea con gli scopi del presente statuto;
- d) predispone il bilancio di esercizio nonché il programma di attività annuale da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione;
- e) predispone il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea degli Associati, ove previsto;
- f) delibera sui contratti di locazione, forniture, di somministrazione, di affidamento di lavori, e i contratti relativi ai beni stabiliti e ai mutui passivi;
- g) delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, nonché sull'accettazione di donazioni, eredità, legati;
- h) delibera l'ammissione di nuovi associati nonché in merito alla declaratoria

di decadenza degli associati, nei casi e con le modalità di cui gli artt. 7 e 9 dello Statuto;

i) delibera l'importo delle quote associative;

j) propone all'assemblea degli associati la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative e forme di collaborazione, anche associative, con altri enti;

l) delibera l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali;

m) fissa i criteri e modalità dell'erogazione di benefici economici di cui all'art. 2, n.1, lett. f) dello Statuto;

n) individua le attività diverse di cui all'art. 3 dello Statuto;

o) conferisce eventuali deleghe su specifiche funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. In ogni caso i poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a singoli membri del Consiglio solo congiuntamente.

p) delibera in merito all'attribuzione della qualifica di socio onorario al ricorrere dei requisiti previsti dallo Statuto;

q) adempie a tutte le funzioni attribuite al Consiglio Direttivo dalle leggi e dai regolamenti e non riservate dalla legge o dallo Statuto ad altri organi dell'ente e delibera su tutti gli atti che interessano l'Associazione nel rispetto del D.lgs. 117/2011 e del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale statutariamente previste.

Art. 15 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del programma di lavoro per l'anno successi-

vo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci nonché ogni qualvolta sia necessario, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

2. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto, firmato dal Presidente, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della convocazione e con l'indicazione dell'eventuale presenza di estranei e/o esperti che partecipano senza diritto di voto. La convocazione dovrà essere inviata, anche in via telematica, ai singoli componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza. L'adunanza è valida quando è presente almeno la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio stesso.

3. Il Presidente può invitare alle adunanze del Consiglio soggetti estranei e/o esperti che partecipano senza diritto di voto.

4. Le deliberazioni, fatte salve diverse maggioranze previste dalla legge, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. Le votazioni avvengono per appello nominale ovvero, in caso di questioni concernenti persone, con voto segreto, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

6. Il verbale delle adunanze del Consiglio Direttivo viene redatto dal Segretario o, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario.

Il verbale, approvato dal Consiglio, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

7. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo siano svolte per teleconferenza o videoconferenza, alle condizioni e con le modalità previste per l'Assemblea dall'art. 11 n. 3, dello statuto.

Art. 16 - PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea degli associati e cura l'esecuzione delle delibere assunte. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi.

3. Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria amministrazione a lui delegate dal Consiglio Direttivo in sede di sua nomina, stabilendo i limiti di spesa. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può sempre adottare provvedimenti attinenti all'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio da sottoporre per la ratifica, nella successiva adunanza del Consiglio stesso.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente; in caso di contemporanea assenza o impedimento, il membro più anziano di nomina.

Art. 17 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea degli associati nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge; rimane in carica quanto il

Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017, o comunque quando ne ricorrano i presupposti ai sensi di Legge, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Art. 18 - BILANCIO

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 di-

cembre di ogni anno.

2. L'Associazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo settore, alle norme ivi richiamate e alle disposizioni ministeriali in materia, redige e approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'Ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui i ricavi, rendite e proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ai limiti previsti dalla normativa sopra richiamata e ss.mm.ii, il bilancio di esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto di cassa.

Al bilancio è allegata anche la relazione dell'Organo di controllo se nominato.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 3 del presente statuto nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

4. Il bilancio d'esercizio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

5. L'Associazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del D.lgs. 117/2017 sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previste dall'art. 14 del D.lgs.

117/2011, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di provvedere alla sua redazione.

Art. 19 – IL SEGRETARIO

Il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno un segretario dell'associazione. Il Segretario assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali.

Art. 20 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione, oltre ai registri obbligatori previsti dalle norme di legge, deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dell'associazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

I libri sociali sono tenuti dal Consiglio Direttivo che può demandare i relativi compiti al Segretario che opera, in questo caso, sotto la responsabilità del Consiglio stesso. I libri delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo, ove presente, sono tenuti a cura dell'Organo stesso.

2. Gli associati, se in regola con il versamento della quota associativa ove prevista, hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine l'associato interessato ad esaminare i libri sociali dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo che, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, dovrà

provvedere. La consultazione dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione. I libri sociali non potranno essere asportati né potrà essere estratta copia degli stessi.

Art. 21 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione, con conseguente sua estinzione e devoluzione del patrimonio, è deliberato dall'Assemblea degli Associati, convocata in via straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

2. Con la medesima deliberazione, l'Assemblea degli associati designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilirà la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione nel rispetto di quanto segue.

Il patrimonio residuo potrà essere devoluto ad altri enti del Terzo Settore, individuati dall'Assemblea degli Associati, operanti in attività di interesse generale identiche o analoghe a quelle dell'Associazione Abbi Cura di Loro, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge,

Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, la scelta potrà essere effettuata dal Consiglio Direttivo e, in assenza, il liquidatore provvederà a devolverlo secondo quanto stabilito dall'art. 9 comma 1 D.lgs. 117/2017.

Art. 22 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili con la disciplina degli Enti del Terzo Settore, le norme del Codice civile in materia di persone giuridiche private.